

*Impugnazione respinta integralmente o
inammissibile/improcedibile: i chiarimenti delle Sezioni Unite sul
CU ex art. 13 comma I-quater TU spese*

Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio 2014, n. 9938 (Pres. Rordorf, rel. Napoletano)

Art. 13 comma I-quater, D.P.R. 115/2002 introdotto dalla Legge n. 228 del 2012 – Natura giuridica – Tributo – Sussiste – Applicazione nei confronti della P.A. – Esclusione

Il contributo unificato ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio previsto dal citato art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto il comma I-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a modificarne la sostanziale natura di tributo. Relativamente ai giudizi in cui sia soccombente la P.A., è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge. Di conseguenza, in tale particolare ipotesi, nel provvedimento giurisdizionale "non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell'Aquila, riformando la sentenza del Tribunale di Chieti, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti davanti a detto Tribunale, in ordine alla domanda ..., proposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze volta a dichiarare il diritto di esso ricorrente allo scorrimento della graduatoria, ai fini della copertura dei posti vacanti di cui al concorso per primo dirigente del ruolo amministrativo indetto con D.M. del 19 gennaio 1993, con conseguente condanna delle resistenti alla relativa nomina, alla stipulazione del contratto di lavoro ed al risarcimento del danno.

A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale la domanda del ..., riguardando esclusivamente la costituzione del rapporto d'impiego e non la valutazione della legittimità delle operazioni selettive conclusesi con l'approvazione della graduatoria finale, apparteneva alla cognizione del giudice ordinario.

Avverso questa sentenza l'Agenzia delle entrate nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorrono in cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, denunciandosi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, si sostiene la giurisdizione del giudice amministrativo in base alla fondante considerazione che, nella specie, l'Amministrazione aveva manifestato il proprio intento di non avvalersi della graduatoria, ma d'indire nuovi concorsi. Il ricorso è, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 3, così come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (art. 2), inammissibile. Queste Sezioni Unite, difatti, hanno già affermato che con il citato art. 360 c.p.c., comma 3, il legislatore del 2006 ha eliminata l'immediata e autonoma impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze "che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio" rendendo tali sentenze impugnabili, senza necessità di riserva, solo "allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio".

Del resto dall'area descritta dall'art. 279 c.p.c., n. 4 sono state sottratte le sentenze, che ai fini dell'appello vi sono invece comprese, con le quali non si realizza una definizione neppure parziale del merito della domanda, ma solo si ha la decisione di questioni. Si è introdotta, quindi, con il predetto D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, una regola generale unificante concernente la disciplina del processo di cassazione.

Pertanto il rimedio impugnatorio della sentenza, pronunciata in grado di appello o in unico grado, con la quale il giudice afferma la propria giurisdizione senza definire neppure parzialmente il giudizio, non è quello del ricorso immediato per cassazione - il quale ove proposto deve essere dichiarato inammissibile - ma è quello generale risultante dal combinato disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 3 e dell'art. 361 c.p.c., comma 1 (Cass. S.U. 25 novembre 2010 n. 23891, Cass. S.U. 22 febbraio 2012 n. 2575, Cass. S.U. 16 luglio 2012 n. 12105 e Cass. S.U. 2 settembre 2013 n. 20073). Nel caso di specie la Corte di Appello dell'Aquila, nel vigore del richiamato D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, decidendo sulla questione di giurisdizione, e in riforma della sentenza di primo grado che aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, ha dichiarato quella del giudice ordinario ed ha rimesso le parti davanti al primo giudice.

Si tratta all'evidenza di una sentenza che decidendo solo di questioni insorte - quella della giurisdizione - non ha definito neppure parzialmente il giudizio e come tale non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alla spese del presente giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Ritengono queste Sezioni Unite, poi, che poiché, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.

115, nel processo in cui, come nella specie, è parte l'amministrazione pubblica - intendendosi per tale ai sensi dello stesso D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3, lett. q) l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica - "sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:(a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario", non può trovare applicazione nell'ipotesi d'impugnazione, anche incidentale, della amministrazione pubblica, la disposizione, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale".

La prenotazione a debito, infatti, concretandosi, citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 3, lett. s) "nell'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero", rende evidente che l'amministrazione pubblica non è tenuta a corrispondere effettivamente gli importi delle imposte e delle tasse che gravano sul processo.

È, invero, principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge.

Si tratta, quindi, sostanzialmente di una esenzione fiscale, ma che vale esclusivamente nei confronti dell'amministrazione pubblica. Difatti nella ipotesi cui la controparte è soccombente relativamente alle spese, la stessa è tenuta al pagamento in favore dell'erario delle spese prenotate a debito analogamente a quanto sarebbe avvenuto nei confronti di qualsiasi altra parte vittoriosa.

L'istituto della prenotazione a debito, pertanto, se per un verso esenta la pubblica amministrazione dal pagamento degli importi delle imposte e delle tasse - ivi compresi quelli afferenti contributo unificato - che gravano sul processo assolve, altresì, alla funzione, sotto il profilo amministrativo contabile, di evitare che di detta esenzione possa giovare la controparte in caso di soccombenza e di sua condanna alle spese.

Nè può sottacersi che il contributo unificato, come precisato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011 sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 73 del 2005, ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio, previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 che ha introdotto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a certamente modificarne la sostanziale natura di tributo. Stante, pertanto, la non debenza delle amministrazioni pubbliche ricorrenti del versamento del contributo unificato non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n.

115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 25 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014